



COMUNE DI CENTO
(FERRARA)

**LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

PREMESSA

L'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e successivamente modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (il cosiddetto whistleblowing).

L'ANAC, da ultimo, con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha adottato Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis sopra richiamato.

Il presente documento, avente natura di atto organizzativo, disciplina, in conformità alla vigente normativa e alle sopra citata Linee Guida, l'iter procedurale della segnalazione di condotte illecite e le modalità informatiche, di ricezione e gestione delle segnalazioni stesse, e definisce i soggetti responsabili ed i relativi tempi procedurali.

Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL REGIME DI TUTELA (WHISTLEBLOWERS)

Possono segnalare illeciti i dipendenti del Comune di Cento, i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Cento, i dipendenti di enti di diritto privato controllati dal Comune di Cento, che risultino testimoni o comunque a diretta e specifica conoscenza di condotte illecite poste in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e decidano di segnalarle nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.

L'istituto del whistleblowing è dunque volto alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico, intendendo per "dipendenti pubblici" soggetti fra loro molto diversi, ed anche soggetti che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Cento, ma sono dipendenti di imprese private fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente stesso, o sono dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico.

Ai fini della disciplina del whistleblowing non rientrano nella qualifica di "dipendenti pubblici" e quindi nella disciplina applicabile altri soggetti che pur svolgendo attività lavorativa in favore dell'amministrazione non godono di tale status (es. tirocinanti, stagisti, volontari)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è l'unico soggetto che all'interno dell'ente può ricevere le segnalazioni di whistleblowing con le connesse garanzie di protezione previste dalla sopra citata norma per il segnalante.

Affinché al segnalante possa essere accordata la tutela prevista dall'istituto del whistleblowing devono essere presenti i seguenti presupposti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di *dipendente pubblico* come sopra specificata
- l'oggetto delle segnalazione deve riguardare *condotte illecite*

- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali *condotte illecite in relazione al proprio rapporto di lavoro*
- il segnalante deve effettuare la segnalazione *nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione*
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nel comma 1 del sopra citato art. 54-bis, ossia al RPCT che è l'unico soggetto che all'interno dell'ente può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, all'ANAC, all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Art. 2 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti elencati al precedente articolo 1 siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione deve avere ad oggetto "*condotte illecite*", intendendo per condotte illecite non solo i delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al TITOLO II, Capo I del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, *si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico il quale al fine di curare un interesse proprio o di terzi assuma o concorra all'assunzione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.*

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e mai nell'interesse del segnalante.

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

Art 3 – ELEMENTI E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del rapporto di lavoro*" e, quindi ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, e le notizie che sono state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

La segnalazione pertanto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) le circostanze del luogo e del tempo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- c) chiara e quanto più possibile completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- d) generalità dell'autore del fatto, se conosciute;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;
- f) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza del fatto segnalato.

Art 4 – SEGNALAZIONI ANONIME – TRATTAMENTO

Le segnalazioni anonime, ossia quelle per le quali il soggetto segnalante non fornisce le proprie generalità non rientrano nel campo di tutela previsto dal sopra citato art. 54-bis, in quanto tale protezione opera solo nei confronti di soggetti individuabili e riconducibili alla categoria dei dipendenti pubblici, come definiti al precedente articolo 1.

Pertanto, la tutela tipica dell'istituto verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati, secondo le previsioni indicate nel precedente articolo 3.

Le segnalazioni anonime e quelle che provengono da soggetti estranei alla p.a. (cittadini, associazioni, ...) saranno comunque considerate dall'Amministrazione nei procedimenti di vigilanza ordinari, ove ne sussistano i presupposti.

In ogni caso le segnalazioni anonime e quelle provenienti da soggetti estranei alla p.a. pervenute attraverso la piattaforma dedicata al whistleblowing saranno opportunamente registrate nel software di gestione della piattaforma stessa.

Art 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI

Il Comune di Cento, per la gestione delle segnalazioni si avvale della piattaforma informatica *GlobaLeaks - Free and Open-Source Whistleblowing Software*.

I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono segnalare situazioni di illecito accedono a tale piattaforma mediante il seguente link presente nella *home page* del sito istituzionale del Comune di Cento:

[Comune di Cento Whistleblowing - Procedura per segnalazioni di illeciti e irregolarità \(Whistleblowing\)](#)

L'accesso alla piattaforma può essere effettuato da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed è reso sicuro e protetto mediante l'adozione di idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione.

La piattaforma, che utilizza un sistema di crittografia, tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della eventuale documentazione allegata, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati, ed assicura che l'accesso sia consentito solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), peraltro con separazione del contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante.

La piattaforma assicura altresì la tracciatura delle attività nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

Preliminarmente alla fase della segnalazione, al segnalante viene presentata l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione (allegata al presente documento), ed acquisita l'espressione del libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità ai fini del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui l'applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni sia fornito da un soggetto terzo che offra anche altri servizi quali la manutenzione o la conduzione applicativa, o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto dell'amministrazione, o nel caso in cui l'amministrazione si doti di un sistema offerto in Cloud o in modalità SaaS (Software as a Service) resta fermo che tale soggetto terzo opera in qualità di "responsabile" del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679).

Analogamente, opera in qualità di autorizzato al trattamento il personale dell'Amministrazione con mansioni di manutenzione e conduzione applicativa del sistema.

Il segnalante viene altresì preventivamente informato, tramite la piattaforma, circa l'eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza.

Sempre nella fase preliminare di compilazione della segnalazione, viene evidenziata al segnalante, con richiesta di conferma di visione, l'opportunità di rimuovere ogni riferimento alla propria identità sia dalla segnalazione che da eventuali allegati, e di utilizzare lo stesso canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'ente.

La segnalazione viene effettuata compilando il form presente sulla piattaforma; ogni segnalazione ricevuta viene identificata mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo per anno, registrando la data e l'ora di arrivo, informazioni che sono associate stabilmente alla segnalazione.

La segnalazione è ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che come detto al precedente articolo¹ è l'unico soggetto che all'interno dell'ente può ricevere le segnalazioni di whistleblowing con le connesse garanzie di protezione previste dalla norma per il segnalante.

Il RPCT è, per legge, legittimato a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità.

Il Responsabile, anche in relazione all'organizzazione interna dell'amministrazione, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro dedicato, soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il RPCT procede ad inoltrare all'eventuale gruppo di lavoro solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti; i messaggi inviati dalla piattaforma stessa per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni non contengono riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione. La piattaforma consente altresì al segnalante di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell'istruttoria sulla segnalazione effettuata e la fruibilità della documentazione custodita.

Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti di cui all'articolo 1 di inoltrare la segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente o all'ANAC.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nella piattaforma dell'ANAC a tal fine dedicata.

Nei casi di momentaneo non funzionamento della piattaforma, è consentito, in via subordinata al sistema prioritario della piattaforma, procedere con l'invio della segnalazione mediante consegna a mezzo posta ordinaria in busta chiusa e indirizzata al RPCT del Comune di Cento, riportando in modo ben evidenziato sulla busta stessa la dicitura "**Riservata – Personale**". A tal fine il segnalante potrà utilizzare l'allegato "*Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001*" volto a garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati nel modello stesso. Sarà cura del RPCT procedere direttamente alla registrazione della segnalazione ricevuta nel sistema di Protocollo Generale dell'ente, mediante registrazione di protocollo riservata in modo da assicurare la massima sicurezza e riservatezza.

6 - ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT prende in carico la segnalazione per un esame preliminare e comunica al segnalante l'avvio della relativa istruttoria.

Il RPCT effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali previsti nell'art. 54-bis e una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'istruttoria condotta dal RPCT consiste in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Se indispensabile, il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso in cui invece Il RPCT ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione, trasmette una relazione delle risultanze riferendo circa le attività svolte, ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- all'autorità giudiziaria o contabile competente e all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, il RPCT procede ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Ente a cui è stata trasmessa la segnalazione informano l'RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria o contabile, all'ANAC, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Il RPCT comunica al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati.

Il comma 3 dello stesso art. 54-bis precisa fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte le segnalazioni pervenute tramite piattaforma saranno conservate nella piattaforma informatica o in altro database, secondo gli standard in uso, con garanzia di riservatezza in base a quanto sopra indicato.

Il RPCT traccia riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto, per un periodo di 10 anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

7 - TUTELA E LIMITI ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Comune di Cento assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e dalla L. 30/11/2017, n. 179.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Se invece, la contestazione è fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante acconsente alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs.33/2013, e all'accesso di cui all'art. 2-undecies co.1 lett.f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Come già riportato all'articolo 1, il pubblico dipendente che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnala condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, al RPCT, all'ANAC, all'autorità giudiziaria o contabile competente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione effettuata.

La vigente normativa dispone che le comunicazioni di misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC, da parte del soggetto interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente di appartenenza del segnalante, per i compiti che la legge attribuisce alla stessa ANAC, volti ad accertare che la misura ritorsiva o discriminatoria sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, per l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Si specifica che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti da parte del *dipendente pubblico* destinatario delle misura di tutela, poiché è in relazione a tale segnalazione che deve essere valutata la misura ritorsiva segnalata.

Il comma 9 dello stesso art. 54-bis stabilisce che le tutele del whistleblower *non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.*

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del *dipendente pubblico* ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

Dati del segnalante

Nome del segnalante*:	
Cognome del segnalante*:	
Codice Fiscale*:	
Qualifica del dipendente nel servizio attuale*	
Settore/Servizio di appartenenza del dipendente*	
Settore e sede servizio del dipendente all'epoca del fatto segnalato*	
Qualifica del dipendente nel servizio all'epoca del fatto segnalato*	
<i>Dipendente pubblico</i> , qualifica rivestita in relazione al rapporto di lavoro con l'impresa fornitrice di beni o servizi in favore dell'amministrazione (specificare denominazione impresa e lavoro/servizio di riferimento) *	
<i>Dipendente pubblico</i> , qualifica rivestita in relazione al rapporto di collaborazione e consulenza in favore dell'amministrazione (specificare oggetto e natura dell'incarico) *	
Telefono:	
Email:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri Enti/Soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

Ente in cui si è verificato il fatto*:	
Periodo in cui si è verificato il fatto*:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	

Settore cui può essere riferito il fatto:	
---	--

Descrizione del fatto*:

--

Ritengo che la condotta sia illecita perché:	
--	--

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato mediante consegna a mezzo **posta ordinaria in busta chiusa e indirizzata al RPCT del Comune di Cento**, riportando in modo ben evidenziato sulla busta stessa la dicitura **“Riservata – Personale”**

N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall'asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente.

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016
in relazione alle segnalazioni di “WHISTLEBLOWING”

1 - Premessa

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, il **Comune di Cento**, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2 - Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Cento, con sede in Cento, Via Marcello Provenzali n. 15, Sede Municipale temporaneamente ubicata in Cento Via Guercino, 62.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo 12 (I suoi diritti), secondo le modalità nello stesso indicate.

3 - Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA (dpo-team@lepida.it).

4 - Finalità del trattamento

I dati personali trattati vengono acquisiti dal Comune di Cento direttamente dal soggetto che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con il Comune di Cento. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

I dati personali vengono trattati dal Comune di Cento allo scopo di ricevere e gestire tali segnalazioni. In particolare, il Comune di Cento svolge le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive all'interno dell'Ente ed intraprendere le più opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

A tale scopo tratta (ai sensi dell'art. 4 c.2 del GDPR) i dati necessari per individuare i soggetti e gli oggetti in merito ai quali effettuare le proprie attività.

5 - Tipologia di dati trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (sono tali, ad esempio, il nome, il cognome, il ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (sono tali le tipologie di dati elencate dall'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

6 - Basi giuridiche del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, dell'art. 54-bis D.lgs. 165/2001, si precisa che:

- il trattamento dei dati “comuni” si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Comune di Cento (art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR);
- il trattamento di dati “particolari” si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, comma. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al Comune di Cento (art. 9, comma 2, lett. g), GDPR), in ragione dell'art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs. 196/2003;
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Comune di Cento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), in ragione dell'art. 2-octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 196/2003.

Pertanto, il trattamento dei suoi dati personali effettuato dal Comune di Cento non necessita del suo consenso.

Si precisa che, in ragione di quanto disposto dall'art. 54-bis D.lgs. 165/2001, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, è prevista l'espressione del libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità ai fini del procedimento disciplinare.

7 - Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), a tal fine autorizzato ed in possesso di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati e autorizzati dal Comune di Cento quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di manutenzione e di conduzione applicativa del sistema di gestione delle segnalazioni;
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale.

Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti.

8 - Soggetti autorizzati al trattamento

A tutela del segnalante, all'interno del Comune di Cento solo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno del Comune di Cento, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

9 - Destinatari dei dati personali e relativa tutela dell'identità del segnalante

Il Comune di Cento assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità; come previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e dalla L. 30/11/2017, n. 179.

I dati personali del segnalante, delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione.

Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non può essere rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovvero:

- a) che la contestazione fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione
- b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato
- c) che il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità (cfr. punto 6, ultimo capoverso, della presente informativa).

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs.33/2013, e all'accesso di cui all'art. 2-undecies co.1 lett.f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

10 - Periodo di conservazione dei dati

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11 - Conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento.

I dati identificativi del segnalante e la qualifica/mansione da egli svolta sono necessari in quanto, come precisato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

E' rimessa invece a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità per il Comune di intervenire nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.

12 - I suoi diritti

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a ciascun interessato diversi diritti, di regola esercitabili contattando il Titolare o il DPO.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del GDPR ed art. 2-undecies del D.Lgs. 196/03), vi sono:

- il diritto di conoscere se il Comune di Cento ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l'istante e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento.

In caso di acquisizione di consenso del segnalante alla rivelazione dell'identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, il segnalante avrà anche il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Per quanto attiene invece al diritto alla portabilità dei dati personali, si avvisa sin d'ora che non sussistono i presupposti indicati dall'art. 20, par. 1 del GDPR e che, di conseguenza, tale diritto non è esercitabile.

Il segnalante ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Se a voler esercitare i diritti è il soggetto segnalante, si suggerisce, a maggior tutela della riservatezza della propria identità, di esercitare tali diritti a mezzo di comunicazione inoltrata per il tramite della piattaforma messa a disposizione.

Se a voler esercitare i diritti è un soggetto diverso dal segnalante, si precisa che, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento o con Reclamo all'Autorità garante qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso.

In tali casi, i diritti dell'Interessato possono comunque essere esercitati anche per il tramite dell'Autorità garante, la quale agisce con le modalità previste dall'articolo 160 del D.Lgs. 196/2003.